



N. 8979 DI REPERTORIO N. 6823 DI RACCOLTA
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE
"ASILO INFANTILE "CAV. DOTT. UMBERTO BAUDINO".
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro
il giorno ventisette
del mese di febbraio
alle ore diciassette e minuti quindici,
in Vernante, in un locale al piano terra dell'edificio
in Vicolo dei Mille n. 8.

Avanti a me dottoressa Paola CAPPELLA, Notaio alla sede
di Saluzzo ed iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,
è presente il signor:

LANAVE Don Luca, nato a Cuneo il 4 gennaio 1985 e domi-
ciliato presso la sede dell'associazione di cui infra,
cittadino italiano,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'As-
sociazione:

"ASILO INFANTILE "CAV. DOTT. UMBERTO BAUDINO", con se-
de in Vernante, Vicolo Cordero Pittore numero 8, codice
fiscale 80003450048, iscrizione al REA presso il Regi-
stro delle Imprese di Cuneo al numero CN-214771,
indirizzo PEC: asilovernante@legalmail.it,
ente dotato di personalità giuridica di diritto privato
legalmente riconosciuto con D.G.R. numero 132-10473 del
9 luglio 1996 ed iscritto al numero 828 nel Registro Re-
gionale centralizzato provvisorio delle persone giuridi-
che, Comparente della cui identità personale io Notaio
sono certo,
il quale, richiamato da me Notaio sulle sanzioni anche
penali previste dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni menda-
ci ivi indicate, confermando di essere Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente suddetto e di a-
gire in detta qualità, mi dichiara che è qui riunita
l'Assemblea straordinaria dei soci di detta Associazio-
ne.

Il Presidente constata e fa dare atto:

- che l'assemblea è stata convocata mediante lettera
consegnata a mani in data 14 (quattordici) febbraio
2024 (duemilaventiquattro), in seconda convocazione, es-
sendo andata deserta per mancanza del numero legale la
precedente assemblea, come il Comparente espressamente
mi dichiara, in questi luogo, giorno e ora per discute-
re e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche Statuto dell'Ente Asilo Infan-

tile Scuola Materna "Dott. Cav. Umberto Baudino" per adeguamento alle norme del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e variazione denominazione dell'ente in: "Scuola dell'Infanzia Umberto Baudino - ETS";

2. Approvazione situazione patrimoniale;

3. Varie ed eventuali.

Il comparente signor LANAVE Luca mi richiede di far constare con questo verbale le risultanze dell'Assemblea per quanto concerne l'approvazione del nuovo statuto da parte dell'ente.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la Presidenza, su designazione dei presenti e ai sensi di statuto, il comparente signor LANAVE Luca il quale, con il consenso unanime degli intervenuti in presenza e per delega, conferma me Notaio nelle funzioni di verbalizzante e verifica e constata che:

* sono presenti complessivamente numero 34 (trentaquattro) soci (sul totale di numero 60 (sessanta), di cui 21 (ventuno) in proprio e 13 (tredici) per delega;

* che le deleghe sono regolari e conservate agli atti dell'Ente;

* sono presenti per il consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente qui Comparente, il Vice Presidente signor FISSOLO Pier Agostino, i Consiglieri signori BERTAINA Federica, BODINO-GERANO Giovanni, MORENA Gianluca, VALLAURI Marilena, ARTUSIO Tania Maria e GIORDANO Cristina, risultando assente, ma informata e non opponendosi agli argomenti trattati all'ordine del giorno, la Consigliera signora BERTAINA Maurizia;

* che non sussiste Organo di Controllo;

* che l'elaborato contenente l'elenco analitico degli intervenuti, con gli estremi dell'identificazione e dell'accertamento della legittimazione eseguiti a cura del Presidente, viene conservato agli atti dell'Ente.

Il signor LANAVE Luca

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea degli associati dell'Associazione "ASILO INFANTILE "CAV. DOTT. UMBERTO BAUDINO"" per deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente attesta che il patrimonio dell'Associazione è superiore ai limiti di legge ai fini di cui al presente atto, come da relazione giurata innanzi me Notaio in data 26 (ventisei) febbraio 2024 (duemilaventiquattro), repertorio 8973 che al presente atto si allega sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente con il mio consenso.

Passando dunque allo svolgimento dello stesso, e precisamente alla trattazione dei due argomenti ad esso i-

scritti, il Presidente fa presente all'Assemblea che, a seguito della modifica del Codice del Terzo Settore (C.T.S.), come previsto dal D.Lgs. numero 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, è necessario procedere all'adeguamento dello statuto alle norme di cui al predetto C.T.S., apportandovi le necessarie e conseguenti modifiche.

Il Presidente ne illustra dettagliatamente le proposte di variazione per adeguamento dello stesso alla richiamata normativa, richiamando fin da ora in particolare la variazione della denominazione da "ASILO INFANTILE "CAV. DOTT. UMBERTO BAUDINO"" in "**Scuola dell'Infanzia Umberto Baudino - ETS**", da operarsi solo successivamente e per effetto dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S).

Il Presidente invita dunque me Notaio a dare lettura, in sede assembleare, di tale statuto, lettura che viene pertanto da me effettuata.

Terminata la lettura, il Presidente propone quindi all'Assemblea di approvare la situazione patrimoniale ed il nuovo testo integrale di statuto composto da numero 22 (ventidue) articoli che al presente atto si allega sotto la lettera "**B**", previa lettura da me Notaio data-ne.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo esauriente discussione, ritenuto opportuno aderire alle proposte formulate, 33 (trentatré) favorevoli, un astenuto con voto espresso per alzata di mano, preso atto delle risultanze della relazione giurata

DELIBERA

- di approvare la situazione patrimoniale risultante dalla relazione giurata come sopra allegata sotto la lettera "**A**";
- di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto come sopra allegato sotto la lettera "**B**", con la conseguente variazione della denominazione dell'Ente.

Il Presidente attesta che la associazione non è proprietaria di automezzi, mentre possiede il seguente bene immobile (riguardo al quale riconosce di non avere conferito al Notaio rogante alcun incarico di effettuare le visure ipotecarie, né l'indagine sui titoli di provenienza), che, ai soli effetti della trascrizione e senza pregiudizio di possibili risultanze difformi o integrative, con esonero per il conservatore di responsabilità in merito,

viene catastalmente individuato come segue:

Comune di **VERNANTE**:

Catasto Fabbricati:

- **foglio 14 numero 113 sub. 3**, vicolo Cordero Pittore

piani T-1 categoria D/8 R.C.€. 1.620,00.

Esaurita in tale modo la trattazione di quanto all'Ordine del Giorno e nessuno più degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e minuti trentasei.

Di tutto quanto sopra io Notaio richiesto faccio constare con il presente verbale del quale dò lettura, presente l'Assemblea, al comparente, il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo come conforme alla propria volontà, da me indagato ed a verità, ed a conferma di ciò con me lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quaranta.

Atto in parte scritto a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte scritto di mio pugno su tre pagine e fin qui di questa quarta di un foglio.

In originale firmato:

don Luca Lanave

Paola Cappella Notaio (sigillo).

Allegato "A"
del atto
Rep.
8979/6823

RELAZIONE GIURATA

(ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.LGS. 03/07/2017, n° 117 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto, ANDREA DAMILANO nato a PINEROLO (TO) il 27/10/1973, codice fiscale DMLNDR73R27G6740, di professione DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE, iscritto all'Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di TORINO, PINEROLO ED IVREA con il numero 2864 ed all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al n. 131186 con studio in VIGONE (TO) in Via della Riva n° 3, nella qualità di revisore legale incaricato da:

- 1) LUCA LANAVE Codice fiscale LNVLCU85A04D2050, PRESIDENTE PRO TEMPORE DELL'ASILO INFANTILE CAV. UMBERTO BAUDINO DI VERNANTE;

Il sottoscritto ha proceduto ad una valutazione patrimoniale dell'Asilo Infantile Cav. Umberto Baudino di Vernante con dati aggiornati e da essa risulta un valore patrimoniale di Euro 170.000,00 che è dovuta dall'analisi delle poste attive e passive dell'Asilo e tenendo conto della certificazione di stima dell'immobile di proprietà sotto citato.

Con riferimento all'immobile è stata presa in considerazione la documentazione messa a disposizione dal Legale rappresentate dell'Asilo Infantile Cav. Umberto Baudino di Vernante e consistente in:

- certificazione di stima dell'immobile di proprietà dell'Asilo Infantile Cav. Umberto Baudino di Vernante (intestatario dell'immobile sito in Vernante, in Vicolo Cordero Pittore, 8; catastalmente individuato alla Sezione di Cuneo – Territorio, Catasto Fabbricati al Foglio n° 14, mappale 113, sub. 3, cat. D/8, R.C. 1.620,00 Euro, rilasciata il 22/12/2023 dal Geometra Marco Tesio che attesta che gli immobili citati hanno un valore superiore ad Euro 80.000,00 (la certificazione di tale valore è allegata agli atti presso il mio studio).

Il prospetto seguente tiene conto in via prudenziale di tutto quanto sopra indicato ed è stato predisposto con i documenti messi a disposizione dall'Asilo stesso (estratto conto bancario e bilancio provvisorio alla data del 31/12/2023, certificazione di stima degli immobili alla data del 31/12/2023):

ASILO INFANTILE CAV. U. BAUDINO DI VERNATE

Vicolo Condero Pittore, 8 - 12019 - Vernate (CN)

P.Iva: 02600850040 - Cod. Fiscale: 80003450048

Situazione patrimoniale al 31/12/2023

ATTIVITA'

Fabbricato strumentale	48.150,00	
Mobili ed arredamento	100,00	
Totale immobilizzazioni materiali (al netto del fondo amm.ta)		48.250,00
rimanenze lavori	-	
rimanenze finali semilavorati	-	
Totale rimanenze finali		0,00
Depositi Cauzionali	50,00	
Titoli	50.000,00	
		50.050,00
crediti fiscali	8.400,00	
crediti v/clienti	2.500,00	
clienti fatture da emettere	-	
Crediti a breve		10.900,00
Cassa	600,00	
Banca c/c attivo	71.000,00	
Totale cassa e banca		71.600,00
Racchi e risconti attivi	6.200,00	
		6.200,00
TOTALE ATTIVITA'		187.000,00

PASSIVITA'

Capitale sociale al netto delle perdite)	170.000,00	
Totale Patrimonio Netto		170.000,00
Trattamento fine rapporto	8.100,00	
Trattamento fine rapporto		8.100,00
Debiti v/fornitori	3.500,00	
Totale debiti v/fornitori		3.500,00
Debiti v/imp	500,00	
Altri Debiti fiscali	500,00	
Mutui	-	
Altri Debiti	-	
Debiti vs previdenza e sicurezza sociale		1.400,00
Dipendenti c/retribuzioni	4.000,00	
Totale altri debiti		4.000,00
TOTALE PASSIVITA'		187.000,00



Nel terminare la propria valutazione peritale, svolta in conformità ai documenti ed alle informazioni ricevute, il sottoscritto tiene a confermare di aver adottato criteri di valutazione prudenziali, normali e il più possibile realistici in relazione alla situazione di mercato dei vari beni esaminati alla data di riferimento per le singole attività facenti capo all'Ente.

Consapevole delle conseguenze civili e penali in capo a chi rilascia dichiarazioni non veritiere, di cui agli articoli del C.P. n° 483-485-496, ai sensi del comma 3 dell'art. 34-bis del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e ss.mm.ii. (c.d. Testo Unico dell'Edilizia),

D I C H I A R A

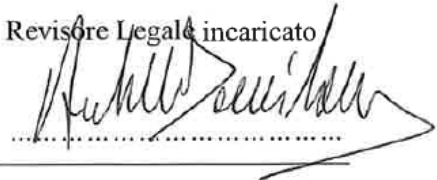
- 1) che ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 il valore patrimoniale dell'Asilo Infantile Cav. Umberto Baudino di Vernante sito in Vicolo Cordero Pittore, 8 a Vernante (CN), C.F. 80003450048 e P.IVA 02600850040 è superiore a 15.000,00 Euro e può essere stimabile in 170.000,00 euro.

A S S E V E R A

Che tale relazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti della citata normativa ed il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.

Saluzzo, 26 febbraio 2024

Il Revisore Legale incaricato



ALLEGATI:

- 1) Documento di identità del professionista dichiarante in regolare corso di validità





N. 8973

DI REPERTORIO

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro

il giorno ventisei

del mese di febbraio

alle ore *quindici e minuti quaranta,*

in Saluzzo, e nel mio studio in Via Gualtieri numero 3.

Avanti a me dottoressa PAOLA CAPPELLA, Notaio alla sede di Saluzzo ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, _____

è presente il signor: _____

DAMILANO dottor **Andrea** nato a Pinerolo (TO) il 27 ottobre 1973, domiciliato in Vigone (TO), Via Giannino numero 4, commercialista, codice fiscale: DML NDR 73R27 G6740, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti al n. 2684 e dei Revisori Contabili al n. 131186, _____

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la "RELAZIONE GIURATA (ai sensi dell'art 22, comma 4 del D.LGS. 03/07/2017, n° 117 e ss.mm.ii), di valutazione patrimoniale dell'"Asilo Infantile Cav. Umberto Baudino" di Vernante, chiedendo di asseverarla con giuramento. _____

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di Legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere al Giudice la verità". _____

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, che ho letto al comparente il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo come conforme alla sua volontà, da me indagata, ed a conferma di ciò con me lo sottoscrive, alle ore *quindici e minuti cinquanta,*

Atto in parte scritto a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte scritto di mio pugno su una pagina di un foglio.

Andrea Damilano

Paola Capella





Adriano Scimone

Paolo Raffelle





Allegato "B" all'atto Rep. 8979/6823

STATUTO

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ

1. L'Ente morale IPAB

L'ente morale Asilo di Vernante, con sede nel comune di Vernante, ha incominciato la sua attività il 1 marzo 1899, sotto la direzione di tre suore del Cottolengo di Torino.

Ciò, per interessamento del pievano Cavallo Michele, che ottenne dal parroco di Cavallermaggiore, don Stefano Mercandino, proprietario di un edificio situato in via Umberto I a Vernante, con molte stanze ed un ampio giardino, che lo cedesse al Cottolengo di Torino, con lo scopo di aprire l'asilo e potè dotarlo di una rendita grazie al legato della signora Carletti Francesca, (nata a Vernante e residente a Cavallermaggiore), vedova del dott. Gerolamo Crema, morta il 19 gennaio 1884.

In seguito concorsero ad aumentare notevolmente il patrimonio:

- comitato del banco di beneficenza del 15 e 16 agosto 1908;
- Contessa Teresa Carroccio di Monale e Bastia ved. Barone Gandolfo;
- coniugi Brezza per onorare la memoria del compianto loro congiunto dott. cav. Umberto Baudino;
- la congregazione di carità locale.

L'asilo divenne ente morale a carattere pubblico (I.P.A.B.) con regio decreto in data 20 ottobre 1933 e prese il nome di "Asilo infantile "dott. cav. Umberto Baudino".

L'asilo dal 1946 al mese di agosto 2006 è stato affidato alle cure delle figlie di Maria Ausiliatrice che hanno svolto anche l'attività oratoriana ed opere parrocchiali. Dal mese di settembre 2006 è gestito direttamente dall'ente.

2. L'Associazione riconosciuta di diritto privato ex I-PAB

L'ente è stato poi inserito dalla Regione nell'elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo/religiosa al fine di evitarne il trasferimento al Comune.

L'istituzione, già in possesso di personalità giuridica di diritto privato con D.G.R. n. 132-10473 in data 9 luglio 1996 e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Associazione riconosciuta di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, è sta-

ta assoggettata al regime giuridico delle persone giuridiche private riconosciute in data 28 gennaio 2008 al numero 828/248 ed è stata registrata in data 25 ottobre 2008 con determinazione numero 400 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 e del Regolamento regionale REGIONE PIEMONTE.

3. Ente del terzo settore

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in **"Scuola dell'Infanzia Umberto Baudino - ETS"**.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore".

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Sede, durata ed ambito territoriale dell'attività

L'Associazione ha sede legale in VERNANTE.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Piemonte.

ART. 2 SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione **"Scuola dell'Infanzia Umberto Baudino - ETS"** è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera d));
- b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre

2000, n. 328 e successive modificazioni e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni ed a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera a));

c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera i));

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera l));

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera u)).

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., l'Associazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini dagli zero mesi ai sei anni di età, salvo eccezioni consentite dalle norme. Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs. n. 65/2017, artt. 1, 2, 3).

In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, l'Associazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dall'Associazione, accolgono la bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, con priorità ai residenti nel territorio di Vernante, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

6. L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.lgs. 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato patrimoniale in data 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro).

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le quote associative;
- entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compre-

si i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;

- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;

- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;

- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - ASSOCIATI

1. Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le persone giuridiche, che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e condividono i principi educativi ispirati alla visione cristiana della città e della libertà di educazione, possono presentare la domanda di ammissione all'Associazione al Consiglio di Amministrazione che dovrà recare dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nel caso di persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti

con l'identità e le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può entro sessanta giorni dalla sua comunicazione che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati. La qualifica di associati non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di proprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'associazione stessa.

3. Sono associati:

a. ordinari, coloro che, avendo sottoscritta la domanda di ammissione all'associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposta delibera del Consiglio di amministrazione, versano la quota associativa annuale di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione e adottato dall'Assemblea degli associati;

b. sostenitori, le persone fisiche o giuridiche che versano una somma a fondo perduto o una donazione di importo o valore rilevante, determinato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- di eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo;
- di conoscere i programmi dell'Associazione, di partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali a norma dell'art. 20 dello Statuto.

2. Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonchè di conformarsi alle delibere de-

gli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

- di collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di persona giuridica, estinzione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto, dall'assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravvenga agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione.

4. L'associato ordinario è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa. L'associato decade altresì se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

6. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ma non in caso di esclusione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;

- l'Organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione);

- il Presidente;

- l'Organo di controllo e il revisori legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre è convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'invito, firmato dal presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

4. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

5. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo;

- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati e sulla loro decadenza;
- e) approva il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- f) approva il programma di attività con il bilancio preventivo;
- g) approva il bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;
- h) approva i regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;
- i) delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- l) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;
- m) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo Statuto;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di amministrazione ritiene di sottoporre.

6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'As-

sociazione.

2. E' composto da 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Cinque membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'assemblea dei soci tra i soci stessi, mentre quattro membri sono di diritto:

- il parroco pro tempore della Parrocchia di San Nicolao di Vernante;
- un membro nominato dal Consiglio Parrocchiale di Vernante e
- due rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale di Vernante.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti o confermati. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.

4. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 2 del presente Statuto.

Art. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa è sostituito dal primo dei non eletti e, ove manchi, cooptato dal Consiglio di Amministrazione. Se cessano dalla carica più della metà dei membri del Consiglio di Amministra-

zione, il consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri. Nel caso le dimissioni, la decadenza e la cessazione dalla carica riguardi membri di nomina parrocchiale e comunale, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione per la sua sostituzione.

I membri surrogati o cooptati rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente nel suo seno, nella sua prima seduta;
- b) fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola dell'infanzia e dei servizi educativi e socioeducativi connessi;
- c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;
- d) nomina il Segretario, il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, la coordinatrice didattica, gli insegnanti della scuola, nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;
- e) delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola, nonché l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;
- f) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;
- g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socioeducativi;
- i) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del

superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;

j) predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;

k) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91 bis, c. 1, D.L. n. 1/2012, conv. con Legge n. 27/2012 e del DM n. 200/2012 e disposizioni attuative;

l) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;

m) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;

n) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, co. 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del consiglio stesso;

o) delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto;

p) propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi;

q) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione (D.Lgs. 117/2017, Artt. 25 e 26).

Art. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno due dei componenti il Consiglio stesso.

2. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza. L'adunanza è valida quando sono presenti almeno 5 (cinque) dei componenti in carica del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente può invitare alle adunanze consulenti, esperti, ecc. senza diritto di voto.

3. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al

precedente art. 14, lett. n), sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, in caso di questioni concernenti persone.

4. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario dell'Associazione, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 11, comma 3, dello statuto.

Art. 16 PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina.

3. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.

2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 18 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro unico del terzo settore.

5. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilan-

cio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni, redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo.

2. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, en-

tro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

Art. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, da vincoli derivanti dalle tavole fondative o dagli atti originari di conferimento del patrimonio o di singoli beni all'Associazione, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea degli Associati aventi analoghe finalità.

A tal fine, ove consentito dalla Legge, l'associazione determina sin d'ora, sulla base del precedente Statuto, che, nel caso di scioglimento o cessazione dell'Ente, il relativo patrimonio sarà devoluto alla parrocchia di San Nicolao di Vernante affinché ne disponga per attività socio assistenziali a favore della comunità di Vernante (ivi compresa la facoltà di mettere a disposizione i locali, previa convenzione, per il proseguimento del servizio di scuola materna) od, in subordine, ad altro ente che persegua analoghe finalità e sia operante nello stesso ambito territoriale, il tutto comunque previa delibera favorevole dell'Assemblea che delibera lo scioglimento e comunque previo parere del RUNTS come sopra detto.

Nel caso l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.

In originale firmato:

don Luca Lanave

Paola Cappella Notaio (sigillo).

[illegible]